

**Allegato "A 1" a
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 28 del 29/04/2016**

**ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016**

Aliquote

Per l'anno 2016 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote per IMU:

Aliquota dello 0,29 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1 adibite ad abitazione principale da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000. I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,58 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0,71 per cento	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Aliquota dello 0,84 per cento	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
Aliquota dello 0,78 per cento (a tale aliquota va applicata riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L.	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede

208/2015)	locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 1,01 per cento	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva

	di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2016.
Aliquota dello 1,06 per cento (a tale aliquota va applicata riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare tale agevolazione dovranno eseguire gli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 4 quater del Regolamento IMU
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazioni

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

2. La detrazione si applica anche:

a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.